



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°54 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP (D.LGS. 19/08/2016 N. 175)
---------	--

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
RIGON MARICA	Presente	GIARETTA DONATELLA	Assente
PICCOLI PAOLA	Assente	CUMAN GABRIELLA	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	Segala Francesco	Presente
POZZATO LUCIA	Presente	LAIN MARIA BERTILLA	Presente
FARESIN CARLO	Assente	POZZATO ADRIANO	Assente
RIGONI LUCA	Presente	GROLLA MATTIA	Assente
CHEMELLO MARIANO	Presente		

Presenti 8 Assenti 5

Partecipa l'Assessore esterno

RIGOTTO FABIO	Presente
---------------	----------

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario STORTI GIOVANNA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RIGON MARICA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che il Comune di Sandrigo partecipa direttamente alle seguenti società:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
VIACQUA SPA	03196760247	1,36
SORARIS SPA	00857440242	5,79

ATTESO che il Comune può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sandrigo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO CHE:

- il piano straordinario di razionalizzazione ha censito due società partecipate, SORARIS SPA e VIACQUA SPA, statuendo la volontà dell'Amministrazione di un loro mantenimento, in quanto gestiscono per conto del Comune servizi indispensabili corrispondenti a finalità istituzionale (gestione del ciclo dell'acqua e dei rifiuti);
- il Comune di Sandrigo non ha il controllo delle due società e neppure il controllo delle partecipazioni indirette;
- tale piano prevedeva, entro la fine del 2017, l'approvazione formale del progetto di fusione tra Acque Vicentine spa e Alto Vicentino spa in una nuova società per azioni;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P..*

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm. ed ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sandrigo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO altresì che:

- il citato D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/09/2023, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato 2022 del gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Sandrigo, ove sono indicate, tra l'altro, le partecipazioni comunali (società e altro) con la relativa percentuale di partecipazione;

VISTO l'esito della revisione effettuata come risultante dalle schede e dalla relazione allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione in data odierna si è deliberato: *"1. DI APPROVARE la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, come contenuta nell'apposito documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 2. DI DARE ATTO con riferimento ai soli servizi pubblici locali, contenuti nella ricognizione di cui al precedente punto 1) e che siano stati affidati secondo il modello dell'in house providing, che la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del D. Lgs. n. 201/2022, costituisce appendice della revisione ordinaria delle partecipazioni adottata annualmente ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016;...omissis..."*;

PROPONE

1. Di richiamare a approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare la revisione periodica al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Sandrigo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nelle schede e nella relazione allegato sub A), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sandrigo come previsto nelle schede e relazione, allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che **non sono previste** dismissioni;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
7. di dare atto che la relazione contenuta quale allegato sub A) alla propria precedente deliberazione in data odierna con la quale si è approvata la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, costituisce appendice al presente atto ai sensi del comma 2 del summenzionato decreto;
8. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
9. di dare atto che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune;
10. di dichiarare, con separata uguale votazione, effettuata in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del TUEL 267/2000.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP (D.LGS. 19/08/2016 N. 175)
---------	--

SINDACO PRESIDENTE RIGON MARICA

Passiamo al **punto numero 7**: "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 20 del TUSP decreto legislativo 19/08/2016 numero 175". Tiene il punto sempre l'Assessore Cuman, prego.

ASSESSORE CUMAN ANTONIO

La revisione periodica alle partecipazioni non vede modifiche rispetto all'anno precedente.

Il Comune di Sandrigo partecipa direttamente alle seguenti società che sono Viacqua con una quota di partecipazione dell'1,36% e Soraris con una quota del 5,79%.

Queste due società sappiamo che gestiscono dei servizi indispensabili per il Comune, il Comune non ha il controllo, appunto, sulle stesse e non sono previste dismissioni di queste controllate. Questi dati sono riferiti all'anno 2022.

Poi il Comune di Sandrigo ha anche altre partecipazioni non dirette, che sono il consorzio NEVI, il C.I.A.T, l'A.T.O. Bacchiglione e il C.E.V., il Consorzio Energie Verdi.

Non essendoci variazioni, chiedo se ci sono domande in merito, altrimenti passerei alla proposta.

Aperta la discussione si dà atto che non ci sono richieste di intervento da parte dei componenti consiliari presenti.

ASSESSORE CUMAN ANTONIO

Allora si propone: 1) di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del precedente atto; 2) di approvare la revisione periodica al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Sandrigo detiene partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall'articolo 20 del decreto legge 19 agosto 2016 numero 175, come modificato dal decreto legge 16 giugno 2017 numero 100, e analiticamente dettagliata nelle schede e nella relazione di cui all'allegato sub A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 3) di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per effetti dell'articolo 20, decreto legge 19 agosto 2016 175, come modificato il decreto legge 16 giugno 2017 numero 100 delle partecipazioni possedute dal Comune di Sandrigo, come previsto nelle schede e relazione allegato sub A, che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento, dando atto che non sono previste dismissioni; 4) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate; 5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 6) di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP; 7) di dare atto che la relazione contenuta nell'allegato sub A alla propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale si è approvata la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, numero 201, costituisce appendice al presente atto ai sensi del comma 2 del summenzionato decreto; 8) di pubblicare il presente provvedimento all'amministrazione trasparente del sito del comune istituzionale; 9) di dare atto che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso, qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'ente, anche tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune; 10) di dichiarare con separata e uguale votazione effettuata in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;
- RICHIAMATI:
 - ✓ lo Statuto Comunale;
 - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- VISTI gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;
- **RILEVATO il numero dei consiglieri presenti: n. 8 di cui tutti votanti**
con voti favorevoli n. 8, contrari n. nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

D E L I B E R A

11. Di richiamare a approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
12. Di approvare la revisione periodica al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Sandrigo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nelle schede e nella relazione allegato sub A), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sandrigo come previsto nelle schede e relazione, allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che **non sono previste** dismissioni;
14. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
15. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
16. di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
17. di dare atto che la relazione contenuta quale allegato sub A) alla propria precedente deliberazione in data odierna con la quale si è approvata la ricognizione periodica della

situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, costituisce appendice al presente atto ai sensi del comma 2 del summenzionato decreto;

18. di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
19. di dare atto che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei consiglieri presenti: n. 8, di cui votanti n. 8, con voti palesi favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP (D.LGS. 19/08/2016 N. 175)
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
0 RIGON MARICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
STORTI GIOVANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.